



Copia

Deliberazione del Consiglio Comunale Num. 11 del 14-03-2023

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta

Oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre**, addì **quattordici** del mese di **marzo** alle ore 21:00 in videoconferenza Cisco Webex, per riunione di Consiglio.

Eseguito l'appello, risultano:

Carlo Toni	Sindaco	Presente
Silvia Vezzosi	Consigliere	Presente
Marco Seri	Consigliere	Presente
Giovanna Tizzi	Consigliere	Presente
Silvia Carlomagno	Consigliere	Presente
Riccardo Acciai	Consigliere	Presente
Matteo Goretti	Consigliere	Presente
Claudio Barolo	Consigliere	Presente
Barbara Maccari	Consigliere	Presente
David Marri	Consigliere	Assente
Alberto Ciampelli	Consigliere	Presente
Mauro Ghelli	Consigliere	Presente
Loriana Bigozzi	Consigliere	Presente

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

Totale Presenti 12 Totale Assenti 1

Il Segretario Comunale Dott. Donato Salvatore Marengo, reggente a scavalco nel Comune per il giorno 14-03-2023, assiste alla seduta.

La Sig.ra Silvia Carlomagno, nella sua qualità di Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

CONSIDERATO che ad oggi il suddetto decreto non è stato emesso;

RITENUTO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario 2023 dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote già in vigore per l'anno 2022:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6,00** per mille (art. 1 comma 748 legge 27.12.2019, n. 160) – detrazione prevista per abitazione principale € 200,00 (art. 1 comma 749 legge 27.12.2019, n. 160);
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,00** per mille (art. 1 comma 750 legge 27.12.2019, n. 160);
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **esenti** (art. 1 comma 751 legge 27.12.2019, n. 160);
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **8,60** per mille (art. 1 comma 753 legge 27.12.2019, n. 160);
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti classificati nelle categorie catastali C01 e C03 interessati da attività economiche aliquota pari al **7,10** per mille (art. 1 comma 754 legge 27.12.2019, n. 160);
6. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **9,90** per mille (art. 1 comma 754 legge 27.12.2019, n. 160);
7. aree fabbricabili: aliquota pari al **9,90** per mille.
8. terreni agricoli: aliquota pari al **0,00** per mille;

Con voti:

Favorevoli: 9 (Toni, Vezzosi, Seri, Tizzi, Carlomagno, Acciai, Goretti, Barolo, Maccari)

Contrari: 0

Astenuti: 3 (Ciampelli, Bigozzi, Ghelli)

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno **2023** già in vigore per l'anno 2022:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6,00** per mille (art. 1 comma 748 legge 27.12.2019, n. 160) – detrazione prevista per abitazione principale € 200,00 (art. 1 comma 749 legge 27.12.2019, n. 160);
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,00** per mille (art. 1 comma 750 legge 27.12.2019, n. 160);
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **esenti** (art. 1 comma 751 legge 27.12.2019, n. 160);
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **8,60** per mille (art. 1 comma 753 legge 27.12.2019, n. 160);
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti classificati nelle categorie catastali C01 e C03 interessati da attività economiche aliquota pari al **7,10** per mille (art. 1 comma 754 legge 27.12.2019, n. 160);
6. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **9,90** per mille (art. 1 comma 754 legge 27.12.2019, n. 160);
7. aree fabbricabili: aliquota pari al **9,90** per mille.
8. terreni agricoli: aliquota pari al **0,00** per mille;

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile all'unanimità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs 267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione viene rilasciato il seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267: **Favorevole**

Motivazione:
Li, 09-03-2023

Il Responsabile
F.to Dott.ssa SIRIA CECCARELLI

Sulla presente proposta di deliberazione viene rilasciato il seguente parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267: **Favorevole**

Motivazione:
Li, 09-03-2023

Il Responsabile
F.to Dott.ssa SIRIA CECCARELLI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to La Sig.ra Silvia Carlomagno

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Donato Salvatore Marengo

Il/La sottoscritto/a Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune il 30-03-2023 ai sensi dell'art. 32 della L.69/2009 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al 14-04-2023, come prescritto dall'articolo 124 , comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

Poppi, li 30-03-2023

Il/La Responsabile della Pubblicazione
F.to Silvia Brunacci

La presente deliberazione diviene esecutiva il **14-03-2023**:

- ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 – Immediatamente eseguibile.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.